

L'INCIDENZA DELL'INTERESSE AMBIENTALE NELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI.

Maria Carlotta Rizzuto

Abstract (It): La consapevolezza dell'esiguità delle risorse e l'accentuazione del principio di responsabilità verso le generazioni future caratterizzano l'attuale profluvio di atti delle Istituzioni UE, le quali sembrano tendere alla realizzazione di un equo contemperamento tra sviluppo economico e tutela ecologica, secondo il limite funzionale della sostenibilità. L'interesse ambientale, con intensità crescente, è intervenuto nel sistema della filiera agroalimentare, secondo la strategia prevista dal *Green Deal* e dal *From farm to fork*, volta a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati a livello internazionale dalle Nazioni unite e, da ultimo, fatte proprie dalla PAC post 2020. La sostenibilità rappresenta la chiave di sintesi dell'incidenza dell'interesse ambientale in agricoltura come può rilevarsi dal quadro delle disposizioni incentivanti, ben individuate dalla PAC, dai divieti che sono intervenuti nell'impiego di alcuni prodotti nell'attività produttiva, ma ancor più dalle scelte degli imprenditori, agricoli e industriali, interessati a creare filiere produttive interamente sostenibili e a informare il consumatore mediante appositi *green claim*, i quali accompagnano il prodotto sul mercato. Non si rinviene un modello produttivo unitario, per quanto la agricoltura biologica esemplifichi tale prospettiva. In tal guisa, la transizione, da una visione antropocentrica ad una ecocentrica, induce ad un ripensamento della filiera agroalimentare al fine di realizzare una economia circolare quale percorso di sostenibilità e circolarità che investa l'intero ciclo produttivo eliminando i rifiuti. Un processo integrale che riguarda inevitabilmente anche le fasi successive: *packaging* ecosostenibili, riduzione degli sprechi, gestione dei sottoprodotti, mps, rifiuti, condizionata dalla praticabilità [*ab initio*] di una attività di trasformazione in risorse per la propria o altrui impresa. Una circolarità che richiede innovazione tecnologica e una maggiore integrazione tra imprese per rendere maggiormente sostenibile l'iniziativa economica. In tale prospettiva, la ricerca si propone di ricostruire, mediante l'esame delle fonti europee ed interne, il quadro delle disposizioni che, in funzione del mercato interesse ambientale, caratterizzano la creazione di una filiera agroalimentare sostenibile, assicurando, al contempo, la produzione alimentare e la circolazione dei prodotti anche a livello internazionale.

Abstract (En): *The awareness of the scarcity of resources and the accentuation of the principle of responsibility towards future generations characterize the current flood of acts of the EU institutions, which seem to aim at achieving a fair balance between economic development and ecological protection, according to the limit functional sustainability. Environmental interest, with increasing intensity, has intervened in the agri-food chain system, according to the strategy envisaged by the Green Deal and the From farm to fork, aimed at facilitating the achievement of sustainable development goals, set internationally by the United Nations and lastly, adopted by the post-2020 PAC. Sustainability represents the key to synthesizing the incidence of environmental interest in agriculture as can be seen from the framework of the incentive provisions, well*

identified by the CAP, from the prohibitions that have intervened in the use of some products in production, but even more from the choices of entrepreneurs, agricultural and industrial, interested in creating entirely sustainable production chains and informing the consumer through specific green claims, which accompany the product on the market. A unitary production model is not found, although organic farming exemplifies this perspective. In this way, the transition from an anthropocentric to an ecocentric vision leads to a rethinking of the agri-food chain in order to create a circular economy as a path of sustainability and circularity that invests the entire production cycle by eliminating waste. An integral process that inevitably also concerns the subsequent phases: eco-sustainable packaging, waste reduction, management of by-products, mps, waste, conditioned by the practicability [ab initio] of an activity of transformation into resources for one's own or another's company. A circularity that requires technological innovation and greater integration between companies to make economic initiative more sustainable. In this perspective, the research aims to reconstruct, through the examination of European and internal sources, the framework of the provisions which, according to the marked environmental interest, characterize the creation of a sustainable agri-food chain, while ensuring production food and the circulation of products also at an international level

SOMMARIO: **1.** Premessa. Ambiente e Agricoltura due facce della stessa medaglia - **2.** Ampliamento delle attività qualificate come agricole. L'influenza della tutela ambientale sulla normativa agraria - **3.** Sostenibilità della intera filiera agroalimentare: produzione biologica - **4.** Manifestazione esteriore di pratiche sostenibili: *Green claims* tra tutela del consumatore e della concorrenza. - **5.** Da un'economia lineare ad una circolare: attenzione ad ogni fase del processo - **6.** Battute di arresto della preservazione dell'interesse ambientale in favore della *Food security*: occasione per un bilanciamento di interessi.

1. Premessa. Ambiente e Agricoltura due facce della stessa medaglia

La riflessione sull'incidenza dell'interesse ambientale nella produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari nasce dalla crescente valorizzazione, in linea generale, di tale interesse sia nelle normative interne e sovranazionali sia sul piano ermeneutico e giurisprudenziale.

Nell'ultimo ventennio, l'esperienza giuridica è stata sollecitata dall'esigenza, invero di rilevanza planetaria, di ripristinare le condizioni ecosistemiche lese da uno sviluppo smisurato ed il panorama normativo, gradualmente permeato dall'idea di imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta¹, è stato contrassegnato dall'ingresso di

¹ In tal senso, si veda la Decisione n.1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».

concetti fluidi quali quelli di sviluppo sostenibile, economia circolare, patti intergenerazionali, i cui contorni definitivi sono assai mutevoli sino al punto da divenire, alcune volte, persino incerti nella fase applicativa. È il periodo della “rivoluzione dei beni comuni”² e dell’attribuzione alla Commissione Rodotà³ del compito di redigere uno disegno di legge delega per la riforma delle norme del Codice Civile sui beni pubblici, il quale possa superare la dicotomia proprietà privata - proprietà pubblica alla luce dell’emersione di valori ed interessi, sottesi alla tutela di

2 Sulla categoria delle «res communes omnium» si veda F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Milano, 2008, p. 314 ss., il quale pone in evidenza che ci sono beni che la natura offre in quantità, se non proprio limitata, certamente superiore ai bisogni dell’uomo o alle possibilità di utilizzazione nelle attività umane (la luce del sole, l’aria dell’atmosfera, l’acqua del mare; così, ancora, le energie che sono insite in questi elementi naturali e che l’uomo è in grado di sfruttare: dal vento che spinge l’imbarcazione a vela o muoveva le palle degli antichi mulini fino all’energia solare della quale si sperimentano oggi le prime utilizzazioni), le quali proprio perché abbondanti, garantiscono la possibilità a tutti di poterne fruire senza limiti di guisa che «l’uso che ciascuno ne faccia, per ampio che sia, non impedisce il contemporaneo uso da parte gli altri. Nella civiltà romana erano definite, e tuttora le si definisce, come le cose comuni di tutti: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, che non appartengono a nessuno, per la semplice ragione che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi l’uso con l’esclusione dell’uso degli altri». Vi sono, poi, altre cose, come il suolo e i suoi prodotti o con i minerali del sottosuolo, le energie ricavate da questi, la cui utilizzazione da parte di alcuni implica automaticamente l’esclusione da parte di altri. «E ciò trasforma il rapporto tra l’uomo e le cose in un rapporto tra gli uomini: costituisce materia di conflitto tra i singoli, tra i gruppi sociali, tra i popoli; e di un conflitto che mira all’appropriazione delle risorse della natura e delle altre cose che sono ricavate dalla loro utilizzazione o dalla loro trasformazione». Ed, ancora, M. COSTANTINO, I beni in generale, in Tratt. dir. priv. Rescigno, Torino, 1982, p. 17, secondo il quale alle res communes omnium va riconosciuto il valore giuridico di beni. Contra L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, Diritto civile, II, Torino, 1988, p. 10, secondo i quali, invece, non sarebbero beni in senso giuridico. Per una lettura più approfondita sui beni comuni si vedano F. ADORNATO, Agricoltura e beni comuni in Agricoltura e “beni comuni” Giuffrè Editore, 2012, pp. 257 – 273; C. AMATO, I beni comuni nell’esperienza giuridica, Roma, 2014, p. 94; G. FIDONE, Beni comuni in senso giuridico e commons in senso economico: un confronto tra due categorie non coincidenti, in ApertaContrada; T. BONETTI, I beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano tra “mito” e “realtà”, in Rivista di arti e diritto online, n. 1, 2013; G. CARAPEZZA FIGLIA, Proprietà e funzione sociale, in Rass. dir. civ., 2012, II, p. 539; U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011, p. 51, secondo il quale «la narrativa che si fonda sui beni comuni rifiuta di collocare al centro del sistema politico tanto la proprietà privata quanto lo Stato visto che quest’ultimo, fondato sulla stessa struttura, presiede alla privatizzazione dei beni comuni adoperandosi per ampliare la sfera della proprietà privata». Sulla difficoltà di riconoscere i beni come comuni si veda G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, in Science, 1968, p. 1243 ss.

3 Con decreto del Ministro della giustizia, in data fu nominata la Commissione Rodotà, alla quale fu affidato l’incarico di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del Codice Civile sui beni pubblici. Nel tentativo di superare la categorizzazione dei beni inserita nel codice civile del 1942, i componenti della Commissione hanno pensato alla soppressione del demanio e del patrimonio indisponibile e alla redistribuzione dei beni, inseriti in questi ultimi, in nuove categorie, tra le quali spicca quella dei “beni comuni” (i c.dd. *commons*). Questi ultimi sono stati definiti come beni a consumo non rivale, ma esauribile (i fiumi, i laghi, l’aria, i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali, etc., compresi i diritti di immagine sui medesimi beni), i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, possano essere espressione di una utilità funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future. Per un approfondimento sui lavori della Commissione Rodotà, v. M. RENNA, *Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici*, in G.

beni che si pongono non più nella sola prospettiva patrimoniale- proprietaria⁴, ma, anche e, soprattutto, in una prospettiva personale-collettivistica⁵.

L'accentuazione del principio di responsabilità verso le generazioni future⁶ ha indotto la ricerca di modelli di produzioni differenti, forme di economia auto-rigenerative, nelle quali i materiali di origine biologica potessero essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici fossero progettati in funzione di una loro rivalorizzazione⁷; all'idea di costruire si è andata accostando quella di proteggere, la quale intravede nell'economia circolare la chiave di volta ai [sempre maggiori] problemi generati, in termini di sostenibilità, dai metodi produttivi impiegati.

COLOMBINI, *I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale*, Napoli, 2009, p. 23 ss. Un antecedente giuridico dei beni comuni è individuabile nelle situazioni giuridiche collettive ed in particolare nei diritti d'uso pubblico. Interessante al riguardo, R.A. ALBANESE, *Dai beni comuni all'uso pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela*, in *Questione giustizia*, 2017, II, p. 104 ss., il quale menziona la sentenza del 1887 con la quale la Cassazione delineò, con riferimento a Villa Borghese, «la ricostruzione dei diritti d'uso pubblico. In quest'istituto, si scorgevano situazioni giuridiche *sui generis* e di natura reale aventi ad oggetto utilità che non è scorretto definire paesaggistiche, fornite dalla Villa e ricondotte ad un interesse soggettivo riassunto nella fortunata formula "*jus deambulandi*". Titolari di questi diritti erano non le autorità pubbliche, individualizzate nella persona giuridica dell'ente, ma i singoli componenti della comunità costituente il popolo romano». Sui diritti d'uso pubblico si veda A. DI PORTO, *Res in usu publico e "beni comuni". Il nodo della tutela*, Torino, 2013, p. 43 ss. Ed, ancora, Per una lettura più approfondita sui beni comuni si veda F. ADORNATO, *Agricoltura e beni comuni in Agricoltura e "beni comuni"* Giuffrè Editore, 2012, pp. 257 – 273; A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 1999, p. 9 ss.

4 A. VESTO, *I beni. Dall'appartenenza egoistica alla fruizione solidale*, Torino, 2014, p. 1 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982; A. BELFIORE, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 855 ss. n tal senso, si veda C. IANNELLO, *Beni pubblici versus beni comuni*, in *forumcostituzionale.it*, consultato il 23 gennaio 2021, secondo il quale: non solo, dunque, tutta la struttura pubblica, a cominciare dallo Stato, risulterebbe assolutamente inadeguata per la tutela delle cose «comuni e per garantire i diritti dei cittadini alla loro fruizione, ma perché addirittura anche l'appartenenza pubblica dei beni è interpretata al pari di un ostacolo al loro libero godimento da parte dei cittadini. Ciò in quanto la fruizione dei beni pubblici sarebbe sempre necessariamente mediata dallo Stato "proprietario", mentre, all'opposto, solo con i beni comuni ci troveremmo di fronte ad una tipologia di diritti fondamentali di ultima generazione finalmente scollegati dal paradigma dominicale (individualistico) ed autoritario (Stato assistenziale)». S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, p. 105 ss. il quale afferma che va emergendo mediante la categoria dei beni comuni, "un retroterra non proprietario", il quale manifesta concretamente l'esigenza di garantire situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della persona, anche futura; e, secondo una logica che interroga la proprietà, non già, come bisogno di escludere necessariamente gli altri dal godimento di un bene, ma, anche, come diritto a non essere escluso dal godimento di quel bene.

5 Si veda S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1981, p. 47 ss.; A. LENER, *Problemi generali della proprietà*, in AA. VV., *Proprietà privata e funzione sociale*, Padova, 1976, p. 8 ss.; G. GIACOBBE, *Società solidale e tutela della persona: spunti di riflessione*, in *Iustitia*, 2003, p. 503 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo- comunitario delle fonti*, Napoli, 2020, vol. III, p. 187 e ss. secondo il quale, proprio la funzionalizzazione delle situazioni patrimoniali alle situazioni esistenziali, lascia comprendere che anche la disciplina dell'appartenenza e dell'utilizzazione dei beni economici dei privati debba divenire funzionale allo scopo «Le finalità dell'azione comunitaria promuovono rango di interessi protetti situazioni a lungo considerate estranee al rapporto proprietario». Quest'ultimo subisce l'influsso dei principi di proporzionalità, il quale lo pone in una relazione di equità con il mercato sì da evitare che «la sua patrimonialità possa risolversi in un'ingiusta sproporzione tra valori proprietari, e tra essi e l'impresa»; e di ragionevolezza, al fine di garantire che il rapporto proprietario «sia improntato a giustizia, garantisca cioè la protezione dei non proprietari mediante non soltanto la regolamentazione dei poteri proprietari, ma anche un disciplina distributiva che favorisca la partecipazione dei non proprietari alla gestione

Nel rapporto *Our Common Future* del 1987, si annidano i germogli del concetto dinamico di sostenibilità quale ricerca di un possibile equilibrio tra ecologia, equità ed economia, volto alla realizzazione di uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri; la nozione si evolverà, come noto, in occasione della Earth Summit, la Prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, lasciando esprimere alla sostenibilità il proprio carattere multidimensionale nonché assegnandole un ruolo propulsivo nelle innumerevoli politiche e normative europee e internazionali,

dei beni ossia l’accesso ai medesimi».

6 G. ZAGREBELSKY, *Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, in *La Repubblica*, 2 dicembre 2011, evidenzia che «per soddisfare appetiti di oggi, non si è fatto caso alle necessità di domani. Ogni generazione s’è comportata come se fosse l’ultima, trattando le risorse di cui disponeva come sue proprietà esclusive, di cui usare e abusare [...] Ogni generazione compariva sulla scena della storia in un ambiente naturale e umano che, se pure non era stato migliorato dai padri, certamente non ne era stato compromesso [...]. Per quale ragione la cerchia de “i tutti” che hanno il diritto all’uguale rispetto dovrebbe essere limitata ai viventi e non comprendere anche i nascituri? Basta porre la domanda per rispondere che non c’è alcuna ragione: gli uomini di oggi e di domani hanno lo stesso diritto all’uguale rispetto, perché uguale è la loro dignità. Ma oggi assistiamo alla separazione nel tempo dei benefici – anticipati – rispetto ai costi – posticipati -: la felicità, il benessere, la potenza delle generazioni attuali al prezzo dell’infelicità, del malessere, dell’impotenza, perfino dell’estinzione o dell’impossibilità di venire al mondo, di quelle future».

7 Pur non esistendo ancora una vera e propria definizione, neppure sul piano economico, quando si discorre di “economia circolare” suole riferirsi ad un modello integrato di produzione, distribuzione e consumo, finalizzato ad aumentare il progresso sociale e la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, mediante l’utilizzazione maggiormente efficace ed efficiente dei beni destinati a divenire rifiuti. In via generale, gran parte delle definizioni, presenti in letteratura, condividono l’idea che si tratti di sistemi di gestione delle risorse a ciclo chiuso, un ciclo di produzione che si rinnova e che, dunque, si contrappone al tradizionale modello di “economia lineare”, basato sul presupposto che le risorse siano abbondanti, disponibili, accessibili ed eliminabili a bassi costi. Tale modello di economia affianca, dunque, al concetto di rifiuto-scarto quello innovativo di rifiuto-risorsa e trova la propria base giuridica in tutte le politiche europee, sviluppatasi nel corso degli ultimi anni. In particolare, nel 2011, la Commissione Europea pubblica la Comunicazione COM(2011), “Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse - Iniziativa faro nell’ambito della strategia Europa 2020”, la quale si prefigge di favorire il passaggio ad un’economia efficiente nell’impiego delle risorse e a basso carbonio; nel 2013, il Settimo programma dell’Unione europea di azione ambientale fissa nove obiettivi, tra i quali spiccano la protezione della natura, l’utilizzazione delle risorse in modo più efficiente, il dar vita a un’economia a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali. Nel dicembre 2015, la Commissione ha pubblicato la Comunicazione COM (2015), “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia circolare”, nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l’attenzione sulla progettazione dei prodotti stessi, la loro produzione, le dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde. Si identificano, inoltre, specifici settori prioritari su cui intervenire, tra i quali le plastiche e i rifiuti alimentari. La riforma del 2018 ha provveduto, infine, ad innalzare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio; ampliare la platea dei rifiuti da raccogliere separatamente; rafforzare la prevenzione; stimolare il ricorso a strumenti economici; limitare lo smaltimento; evitare la sovraccapacità di impianti dedicati allo smaltimento e al recupero energetico; rivedere il metodo di calcolo per il riciclo; snellire i procedimenti per il riconoscimento di sottoprodotto e della cessazione della qualifica di rifiuto. In dottrina, si vedano G. ROSSI (a cura di) *I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione*, in *Diritto dell’ambiente*, Torino, 2015, II, p. 308 e ss.; C. BOVINO, *Verso un’economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti*, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, X, p. 682 e ss.; F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?* in *Dir. amm.*, 2017, III il quale parla di multidisciplinarietà dell’economia circolare. In particolare, secondo l’A. *L’economia circolare è, dunque, interconnessione, integrazione e interdisciplinarietà dal momento che in essa vengono a*

indirizzate alla realizzazione di un contemporaneo sviluppo economico e sociale, rispettoso dell'ambiente, in un'ottica anche intergenerazionale .

La consapevolezza dell'esiguità delle risorse ha caratterizzato e continua a caratterizzare, infatti, il profluvio di atti delle Istituzioni UE, i quali sembrano tendere proprio alla realizzazione di un equo temperamento tra sviluppo economico e tutela ecologica⁸.

È, in siffatta prospettiva, che si inserisce l'Agenda 2030 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e concernente le tre dimensioni della sostenibilità: *governance* economica, sociale e ambientale nonché nel 2019, l'ormai noto *Green Deal* il quale, con il suo ambizioso pacchetto di iniziative, mira proprio a coniugare economia e ambiente.

Il dover, in qualche modo, riscoprire "una nuova forma di umanesimo, affinché il pianeta si salvi", per usare le parole di Albert Einstein, ha condotto, dunque, ad una pluralità di interventi⁹, tra i quali si ricordano, in via meramente esemplificativa, la

confluire discipline diverse: l'etica (con i doveri nei confronti del pianeta e delle generazioni future); la filosofia della scienza (con il cambio dei paradigmi); l'economia (con i suoi modelli di sviluppo); le scienze cd. dure (e tra di esse la biologia, l'agricoltura, l'ingegneria), il diritto (con le sue regole).

⁸ In tal senso, basti richiamare, in via meramente esemplificativa, la Comunicazione COM(26.12.2011), "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020", con l'obiettivo di favorire il passaggio ad un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso carbonio; nel 2013, il Settimo programma dell'Unione europea di azione ambientale, con nove obiettivi, tra cui spiccano la protezione della natura, l'utilizzazione delle risorse in modo più efficiente, il dar vita a un'economia a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali; la Comunicazione COM (2.12.2015), "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare", nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l'attenzione sulla progettazione e produzione dei prodotti, sulle dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde.

⁹ *Ex multis*, si ricordano: Comunicazione COM(26.12.2011), "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020", con l'obiettivo di favorire il passaggio ad un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso carbonio; nel 2013, il Settimo programma dell'Unione europea di azione ambientale, decisione n. 1386/2013/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta con nove obiettivi, tra cui spiccano la protezione della natura, l'utilizzazione delle risorse in modo più efficiente, il dar vita a un'economia a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali; Comunicazione COM (2.12.2015), "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare", nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l'attenzione sulla progettazione e produzione dei prodotti, sulle dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde; Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e concernente le tre dimensioni della sostenibilità: *governance* economica, sociale e ambientale; Reg. (UE) 15 marzo 2017 n. 625 con la dichiarata attenzione all'intero ciclo della vita; Comunicazione COM (29.02.2017), Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura; - Comunicazione COM(11.12.2019), *Green Deal* il quale, con il suo ambizioso pacchetto di iniziative, mira proprio a coniugare economia e ambiente; Comunicazione COM(20.5.2020), "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Ripartire la natura nella nostra vita"; Comunicazione COM (24.2.2021), "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; Comunicazione COM (2.9.2020), Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità; documenti approvati dal G20, Dichiarazione di Roma; Regolamento (UE) 2021/783 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE); Regolamento (UE)

comunicazione, relativa alla strategia dell'unione europea sulla biodiversità o quella sui cambiamenti climatici o sulla resilienza delle materie prime critiche; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.; i documenti approvati dal G20 per la riduzione delle emissioni; il nuovo sistema di controlli introdotto dal Reg. (UE) 2017/625 con la dichiarata attenzione all'intero ciclo della vita, tutti interventi che potrebbero, invero, sembrare, ad un preliminare e superficiale approccio, sordinati tra di loro.

E pur tuttavia, basterebbe prestare attenzione a quanto asserito nell'allegato alla Decisione n. 1386/2013/UE¹⁰, il cui limpido tenore testuale lascia emergere, immediatamente ed in modo inequivocabile, due aspetti fondamentali: per un verso, l'impossibilità di rinchiudere in confini geopoliticamente determinati, alcune forme di protezione come quella concernente l'ambiente nel senso più ampio del termine¹¹,

2021/1119 che istituisce il quadro per conseguire la neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Legge europea sul clima"); Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021; Regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021; Regolamento (UE) 2021/2117 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021; legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"

10 Nell'allegato alla Decisione n. 1386/2013/UE cit., al paragrafo 11 si legge testualmente "La trasformazione in un'economia verde inclusiva richiede l'integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, come l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la pesca, gli scambi commerciali, l'economia e l'industria, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione, lo sviluppo, gli affari esteri, la sicurezza, l'istruzione e la formazione, nonché la politica sociale e il turismo, in modo tale da dare vita a un approccio coerente e comune. Le azioni realizzate all'interno dell'Unione dovrebbero essere inoltre affiancate da azioni rafforzate sul piano internazionale e da una cooperazione con i paesi vicini volta ad affrontare le sfide comuni"

11 L'esigenza di salvaguardare i beni ambientali da comportamenti che ne potessero comportare la rarefazione ed il degrado fu avvertito intorno alla metà degli anni '60. È del 1972 la dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente contenente la solenne quanto generica affermazione che "le risorse naturali del globo, aria acqua terra flora e fauna ed in particolare le zone costituenti ecosistemi naturali, devono essere preservate nell'interesse delle generazioni presenti e future mediante pianificazione o gestione oculata". Il concetto giuridico di "ambiente" espone diversi profili di criticità primo tra tutti quello relativo all'impossibilità di identificare una nozione unitaria. La ragione risiede, probabilmente, nella circostanza che nell'oggetto di tutela giuridica rientrano molteplici e diverse cose sì da non consentire una definizione del bene ambiente la quale possa essere diversa dalla sommatoria di esse ed, al contempo, idonea a ricomprenderle tutte. E però, l'utilità nonché la necessità dal punto di vista sistematico di un concetto unitario di ambiente è emersa sin da subito giacché il carattere frammentario della legislazione ambientale ha appalesato immediatamente la propria inadeguatezza rispetto alla sempre più avvertita esigenza di tutela manifestata, non solamente sul piano nazionale ma, anche e soprattutto, sul piano internazionale e comunitario. In tale direzione, il tentativo di fornire una sua definizione ha visto contrapposti due diversi orientamenti: per un verso, quello pluralista, sostenitore della teoria tripartita [M.S. GIANNINI, "Ambiente": saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1, 1973, 15; A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, XXXI, 1981, 510 ss.; E. CAPACCIOLI, F. DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell')* in *Novissimo digesto*, app., 1980, 257], il quale, sulla scorta della formazione storica dell'attuale assetto normativo, ha "scomposto" l'ambiente in tre diverse categorie: come insieme di beni naturali quali paesaggio, beni culturali; bellezze naturali foreste e parchi floro-faunistico, tutelati al fine della loro conservazione; come insieme degli spazi, terrestri, acquatici e aerei, nei quali può trovare manifestazione l'azione aggressiva dell'uomo, tutelati dalle norme contro l'inquinamento. Infine, in senso urbanistico, come oggetto della normativa di regolazione dell'assetto e della gestione del territorio, in particolare della pianificazione degli interventi della localizzazione dell'insediamenti. Più complessa è la posizione di chi, pur negando rilievo giuridico alla nozione di ambiente, ne ammette l'utilità e la rilevanza ai fini operativi. Partendo dalle disposizioni costituzionali, tale indirizzo riconosce alle azioni volte a tutela del paesaggio e dell'ambiente salubre, la risposta che l'ordinamento deve fornire al fine di bilanciare tali interessi con le esigenze di una società industriale complessa. In siffatta prospettiva, la

le quali necessariamente richiedono di essere definite secondo un approccio globale e sistematico; per altro verso, il carattere multilivello della salvaguardia ambientale ed ecologica, la quale, per divenire concreta ed effettiva, deve investire necessariamente molteplici settori e, in tale direzione, parrebbe escludersi qualsiasi profilo di problematicità in ordine alle singole iniziative legislative e agli atti di *soft law*, i quali, lungi dall'essere scollegati tra loro, seguono, invece, un unico e armonizzante filo conduttore: quello di garantire uno sviluppo economico e sociale, il quale possa essere, però, al contempo, sostenibile¹².

Il panorama, succintamente tratteggiato, sollecita talune riflessioni – ed in questo contesto si colloca il presente contributo - su come ed in che misura la graduale affermazione della tutela ambientale abbia inciso sulla produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Ampliamento delle attività qualificate come agricole. L'influenza della tutela ambientale sulla normativa agraria.

La portata delle questioni, evocate dal tema, suggerisce le trame di una considerazione preliminare sull'espansione delle attività passibili di essere qualificate come agricole. Senza l'ambizione di ripercorrere le tappe e/o analizzare compiutamente le ragioni che hanno portato all'ampliamento del concetto di impresa agricola, è qui sufficiente riferire che l'evoluzione del concetto di connessione ha consentito di accordare lo statuto disciplinare dell'impresa agricola a nuove attività, quali quelle agrituristiche o da fonti di energia rinnovabile¹³, una estensione che

nozione di ambiente è vista come momento unificante delle finalità sottese alle molteplici discipline in tema ambientale [B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, 2005]. Eppure, nonostante lo sforzo interpretativo delle teorie moniste, le innumerevoli normative in materia nonché le diverse interpretazioni fornite sul piano dottrinale e giurisprudenziali, lasciano intravedere una notevole difficoltà dell'adozione di una nozione univoca ed unitaria di ambiente. In tal guisa, la pretesa definitoria non può dirsi, ancora oggi, esaudita giacché per un verso, l'indirizzo pluralista non coglie i tratti di inscindibilità e di collegamento intrinseci nell'ambiente e nei diversi beni ambientali; per altro verso, l'indirizzo monistico, imprigionato nella ricerca spasmodica di un concetto unitario, non valorizza la notevole sinergia tra le diverse componenti ambientali. È, allora, coerente concludere come, nell'ordinamento positivo, non sia, ancora, rinvenibile una definizione di ambiente, la quale possa essere idonea a soddisfare le differenti esigenze ed i diversi interessi sottesi alle singole normative e, pur tuttavia, non si può negare una graduale accentuazione dei temi legati a quest'ultimo nonché una crescente domanda sociale di protezione e gestione ecologica dei luoghi ed in generale dell'ambiente.

12 Su uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura si richiamano S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 1, 2016 la quale sottolinea come “La sostenibilità dello sviluppo come strumento diretto a introiettare la tutela ambientale nelle logiche economiche costituisce solo uno spaccato di un più variegato atteggiarsi della sostenibilità, nella quale gli obiettivi ambientali devono coniugarsi con obiettivi di carattere sociale, economico ed istituzionale, con lo scopo di perseguire in modo integrato l'equità sociale e di genere nella distribuzione e nell'accesso alle risorse ambientali e nella conservazione delle risorse per le generazioni future”.

13 L. FRANCARIO, L. PAOLONI, *L'impresa agriturbistica. Normativa comunitaria nazionale regionale*, Napoli, 1989; F. ALBISINNI, *Agriturismo tra legislazione e giurisprudenza: bilancio di una ricerca*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Giudici e agriturismo. Casi per un repertorio*, Napoli, 1993, 9 ss.; C. REGOLSI, *L'impresa agriturbistica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008, 43. Sulle fonti di energia rinnovabili in dottrina si richiamano *Ex multis*: M. TAMPONI, *I diritti della terra*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2011, 491; L. PAOLONI, *L'attività*

scorge il proprio criterio formale in una differente interpretazione della prevalenza, intesa in modo più elastico, la quale, disdegnando il solo parametro quantitativo o puramente qualitativo, propende per una sua applicazione ancorata contemporaneamente a parametri quali-quantitativi, da bilanciare secondo canoni di proporzionalità e ragionevolezza¹⁴. Dal punto di vista teleologico, questo si traduce, probabilmente, nella consapevolezza che l'impresa agricola si va progressivamente emancipando dalla sua tradizionale definizione, assumendo sempre più i contorni di una impresa agraria multifunzionale¹⁵, caratterizzata dall'utilizzazione dei fattori di produzione propri di una impresa agricola *tout court*, al fine di svolgere, altresì, attività extra-produttive rispetto all'agricoltura, secondo indirizzi che connotano un'impresa sottoposta ad una funzione ben più ampia rispetto a quella tradizionale.

Nel corso degli ultimi anni, è affiorata l'idea che l'agricoltura possa affiancare, infatti, alla principale ed originaria funzione produttiva – anch'essa da rimodulare in termini ecosostenibili -, ulteriori funzioni indirizzate a proteggere l'ambiente e il territorio, conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio- economica delle aree rurali¹⁶. Ed, invero, già il regolamento n. 1307/2013, nell'indicare le attività qualificabili alla stregua di attività agricole, inseriva, tra l'altro, "il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rendesse idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che andassero oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione"¹⁷, definizione che, tra l'altro, lasciava riscoprire, in un certo qual modo, coerentemente con quanto disposto dall'art. 38 del Trattato, la funzione produttiva dell'agricoltura,

agricola di produzione energetica, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da) *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, 248 ss.; M. GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, M. D'ADDEZIO (a cura di) *Atti dell'Incontro di studi di Udine*, 12 maggio 2011, Milano, 38, secondo la quale nel caso di fonti fotovoltaiche la collocazione di queste ultime nell'ambito delle attività connesse risulta impossibile sì da configurarsi «una ferita sistematica ai confini dell'agrarietà»

14 A tal riguardo, si rinvia a MC. RIZZUTO, "Riflessioni sui rinnovati criteri di connessione all'impresa agraria", in *Le corti salernitane*, 3, 2019, 609

15 La multifunzionalità dell'agricoltura può essere definita come *la capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale*. In tal senso, Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004. In dottrina si vedano *ex multis*, F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000; L. FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 26-27.

16 A tal riguardo, si rinvia a MC.RIZZUTO, "L'impresa agricola tra tradizione e innovazione" in *Ordines* 1, 2021, 249

17 Art. 4 Reg. 1307/2013, il quale alla lettera C) qualifica come attività agricola "i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione".

dimenticata dalla formulazione del precedente regolamento n. 1782/2003, secondo cui si considerava agricola anche solamente l'attività di "mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ed ambientale"¹⁸, sì da relegare ad elemento meramente eventuale e forsanche persino residuale, quello della produzione di prodotti mediante la cura del loro ciclo biologico.

In tale direzione, proprio le evoluzioni registrate dall'impresa agricola, tese alla valorizzazione del profilo multifunzionale, hanno fatto sì che la stessa fosse destinataria anche delle ulteriori numerose normative ambientali, indirizzate ad ottenere una agricoltura sostenibile.

La correlazione tra ambiente e agricoltura sembra, infatti, da sempre, realizzare una simbiosi inscindibile¹⁹; e non troppo anacronistici appaiono i versi del poeta Virgilio, il quale, animato dall'intento di riscattare l'agricoltura dalle rovine ad essa perpetrate dalle guerre intestine, suggeriva una maggiore attenzione verso la botanica popolare insegnante della varietà, delle virtù, dei bisogni delle piante; verso la fisiologia pratica, sì da cogliere le funzioni della vita animale; un occhio di riguardo all'astronomia rudimentale, messaggera dei prognostici sulle stagioni e sui fenomeni atmosferici²⁰.

Come due facce della stessa medaglia, ambiente e agricoltura sono fonti di reciproci effetti positivi o negativi.

La caratura assiologica del fenomeno ambientale ha reclamato e continua a reclamare, con forza, una intersezione delle regole ecologiche, molte volte a carattere meramente programmatico, con quelle specifiche e precettive, predisposte ed applicate nella filiera agroalimentare, sino al punto da scolorirne, in alcune occasioni,

18 Secondo l'art. 2 Reg. 1782/2003, lettera c, per attività agricola si intendeva: "la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5". A sua volta, quest'ultimo stabiliva, al paragrafo 1, che "Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali [...]"

19 In tal senso, si vedano F. RATTO TRABUCCO, *Tutela dell'ambiente e diritti singoli*, in *Ambiente&sviluppo*, n. 8-9/ 2019, p. 625 e ss.; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, p. 6 e ss.; E. ROOK BASILE, S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, p. 11 e ss.; E. PORCEDDU, *Agricoltura, biodiversità, biotecnologie*, in *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze*, vol. XXV, p. 269 e ss.

20 P.V. MARONE, *Le georgiche*, Roma, 1469. [...] *Póssum múlta tibi veterúm praecépta referre, ní refugís tenuísque pigét cognóscere cúras. Área cùm primís ingént(i) aequánda cylindroét verténda man(u) ét cretá solidánda tenáci,né subeánt herbaé neu púlvere vícta fatiscat, tím vari(ae) inludánt pestés: saep(e) éxiguís mus súb terrís posuítque domós atqu(e) hórrea fécit,áut oculís captí fodére cubilia tálpae,inventísque cavís buf(o) ét quae plúrима térrae mónstra ferúnt, populátqu(e) ingéntem fárris acérvum cúrculi(o) átqu(e) inopí metuéns formíca senéctae. [...] Praétereá tam súnť Arctúri sídera nóbisHaédorúmque díes servánd(i) et lícidus Ánguis, quám quibus ín patriám ventósa per aéquora véctisPóntus et óstriferí faucés temptántur Abýdi.Libra dié somníque parés ubi fécerit hórásét mediúm luc(i) átuqu(e) umbrís jam dívidit órbe,m,éxercéte, virí, taurós, serít(e) hórdea cámpis úsque sub éxtremúm brum(ae) intractábilis ímbrem;néc non ét líni seget(em) ét Cereále papáver témpus humó teger(e) ì ét jamdúd(um) incúmb(er)e arátris,dúm siccá tellúre licét, dum núbila péndent[...].*

i contenuti. In quest'ultima direzione, è decisamente probante come l'interesse ambientale, con intensità crescente, sia intervenuto tra le maglie del sistema della filiera agroalimentare, secondo la strategia prevista dal *Green Deal* e dal *From farm to fork*, volta a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati a livello internazionale dalle Nazioni unite e, da ultimo, fatte proprie dalla PAC post 2020²¹.

Il *Green Deal* traccia un percorso di azioni e iniziative concernenti l'intero ciclo vitale dei prodotti, dalle fasi di progettazione e fabbricazione, a quelle di uso e consumo, compresa l'eventuale riparazione, indirizzata a rendere possibile il riutilizzo, a quella, infine, del riciclaggio dei beni obsoleti, ormai divenuti rifiuti. In quest'ambito, la strategia del *From farm to fork*²² si incentra proprio sulla rimodulazione del sistema agroalimentare, sì da rendere più sostenibile la catena di approvvigionamento alimentare dell'UE e realizzare un sistema alimentare giusto e rispettoso dell'ambiente, tenendo conto del legame tra persone sane, società sane e un pianeta sano sì da sottolineare l'esistenza della indissolubile connessione tra pianeta, persone e società²³.

21 Sulla evoluzione della Politica agricola comune si vedano v. G.GALLONI, C.TAROLO, C.DONNHAUSER, *Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia*, Milano, 1995

22 Tale strategia mira ad accelerare la transizione dell'Unione verso un sistema alimentare sostenibile che tra l'altro : abbia un impatto ambientale neutro o positivo; contribuisca a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai loro effetti; inverta la perdita di biodiversità; garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurandosi che tutti abbiano accesso ad alimenti nutrienti e sostenibili; preservi l'accessibilità economica degli alimenti generando rendimenti economici più equi, migliori la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'Unione e promuova il commercio equo. Obiettivi concreti da raggiungere entro il 2030: Pesticidi. Ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi chimici e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50 %; Nutrienti. Ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 % garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo e ridurre l'uso dei fertilizzanti di almeno il 20 %; Resistenza antimicrobica. Ridurre del 50 % l'uso di antimicrobici come gli antibiotici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura; Agricoltura biologica. Vedere almeno il 25 % della superficie agricola destinata all'agricoltura biologica.

23 In tale direzione, si inseriscono gli interventi legislativi di revisione della Direttiva 2009/128/CE - Azione dell'UE per realizzare l'uso sostenibile dei pesticidi la quale stabilisce regole per l'uso sostenibile dei pesticidi riducendo i loro rischi per la salute umana e l'ambiente; promuove l'uso della gestione integrata dei parassiti e di diverse tecniche come alternative non chimiche. Ed, ancora, il Regolamento (UE) 2019/4 sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di mangimi medicati il quale mira a garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, standard di qualità e sicurezza elevati per la produzione e una maggiore disponibilità di mangimi medicati compresi gli alimenti medicati per animali domestici. Promuove un uso più prudente e responsabile degli antimicrobici al fine di combattere la resistenza antimicrobica tra gli animali e prevenire la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici attraverso la catena alimentare. Ed, ancora, il Regolamento (UE) 2019/1009 - recante norme sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Il quale apre il mercato unico per i prodotti fertilizzanti che non sono attualmente coperti da norme di armonizzazione, come fertilizzanti organici e organo-minerali ammendanti, inibitori, biostimolanti vegetali, substrati di coltivazione o miscele. Stabilisce norme comuni sui requisiti di sicurezza, qualità ed etichettatura per i prodotti fertilizzanti. Introduce per la prima volta limiti per i contaminanti tossici. Ciò garantirà un elevato livello di protezione del suolo e ridurrà i rischi per la salute e l'ambiente, consentendo ai produttori di adattare il proprio processo di produzione per conformarsi ai nuovi limiti. Mantiene l'armonizzazione facoltativa, in quanto non impedisce la messa a disposizione sul mercato interno di prodotti fertilizzanti non armonizzati conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione. Il regolamento stabilisce le regole per i prodotti fertilizzanti dell'UE

Quest'ultima, la Comunicazione "il futuro della alimentazione" del 2017, quella sulla biodiversità del 2020, unitamente ad altre, hanno condotto a quell'ampliamento che si sostanzia nell'obiettivo di garantire la sostenibilità della produzione alimentare, conseguendo migliori risultati ambientali, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici e ottimizzando i fattori della produzione²⁴.

In tal guisa, la transizione, da una visione antropocentrica ad una ecocentrica, induce ad un ripensamento della intera filiera agro-alimentare, sino al punto da delineare un percorso di sostenibilità e circolarità che investa l'intero ciclo produttivo²⁵. Quest'ultimo si compone di diverse fasi, ognuna delle quali è in grado, a seconda delle modalità di concretizzazione, di determinare conseguenze ambientali positive o negative, di guisa che risultano necessarie "azioni a monte", tese ad impedire la progettazione, la realizzazione ed anche l'importazione di prodotti non

muniti della marcatura CE, compresi i requisiti per: livelli massimi di contaminanti e agenti patogeni (microrganismi patogeni); contenuto minimo di nutrienti e altre caratteristiche rilevanti a seconda della categoria del prodotto; etichettatura. La verifica della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE deve essere eseguita in modo affidabile e riproducibile.

24 Si vedano al riguardo COM(20.5.2020) *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030* nella quale si legge "Proteggere e ripristinare la biodiversità è l'unico modo per preservare la qualità e la continuità della vita umana sulla Terra". Si prevede un aumento del 30% delle aree rurali e marine protette e trasformazione del 10% delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità; *Regolamento (UE) 2021/783 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)*, il quale stabilisce di: contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente dal punto di vista energetico, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente al clima; proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi aria, acqua e suolo; arrestare e invertire la perdita di biodiversità e contrastare il degrado degli ecosistemi, anche sostenendo l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000; *Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per conseguire la neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Legge europea sul clima")*, il quale stabilisce un quadro per il raggiungimento della neutralità climatica all'interno dell'Unione europea (UE) entro il 2050 (ovvero, un bilancio delle emissioni di gas serra a livello dell'UE e la loro rimozione disciplinata dal diritto dell'UE); comprende, oltre all'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'UE entro il 2050, l'obiettivo di conseguire successivamente le emissioni negative nell'UE; prevede un obiettivo vincolante dell'UE di una riduzione interna netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030 e di fissare un obiettivo climatico per il 2040 entro sei mesi dal primo bilancio globale ai sensi dell'accordo di Parigi; introduce regole per garantire un progresso continuo verso l'obiettivo di adattamento globale dell'accordo di Parigi.

25 A tal riguardo, da ultimo, il Reg. Ue 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, ha inteso assicurare la ripresa ed il miglioramento della resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri, mediante varie misure, tra cui quelle volte a realizzare la rivoluzione verde e la transizione ecologica e nelle quali rientra la missione relativa alla "Economia circolare e agricoltura sostenibile". Quest'ultima si prefigge di perseguire un duplice percorso verso una piena sostenibilità ambientale: da un lato, migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti; dall'altro, sviluppare una filiera agricola- alimentare *smart* e sostenibile, riducendo l'impatto ambientale, tramite *supply chain* "verdi". In tal senso, sono state previste tutta una serie di misure, quali il miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime, al fine di preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive; il potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentare italiane; il miglioramento dell'accessibilità ai villaggi merci e ai servizi *hub*, e della capacità logistica dei mercati all'ingrosso; la garanzia di tracciabilità dei prodotti; la riduzione degli sprechi alimentari. Ed, ancora, l'intervento concernente la realizzazione di parchi agricoli, volto a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore e contribuire al benessere degli animali.

sostenibili nell'Unione europea; e "azioni a valle", riferite dapprima alla gestione del prodotto nel corso del suo ciclo di vita da parte degli utilizzatori o detentori; e, in seguito, una volta che questi ultimi abbiano deciso di disfarsi del prodotto, con riferimento al suo riciclaggio, massimizzando il recupero di risorse impiegabili per la realizzazione di altri prodotti.

È proprio l'idea che l'impresa agricola possa ed, anzi, in una qualche misura, debba contribuire alla creazione e salvaguardia dell'ambiente che induce ad una rimeditazione di tutte le fasi della filiera; si comprende, cioè, come la concreta realizzazione di una agricoltura sostenibile non possa essere disancorata da una vera e propria rimodulazione dei metodi di produzione, delle scelte sulle risorse da impiegare, della commercializzazione dei prodotti nonché della gestione della fase successiva relativamente agli sprechi, alle eccedenze e agli scarti-rifiuti.

3. Sostenibilità della intera filiera agroalimentare: produzione biologica.

La portata conclusiva di tale approccio ricostruttivo potrebbe, però, risultare minacciata dall'assenza di un modello produttivo unitario, per quanto la agricoltura biologica esemplifichi tale prospettiva²⁶.

L'alimento biologico, il cui aggettivo qualificativo potrebbe sembrare persino fuorviante, una contraddizione in termini, considerato che l'art. 2135 definisce imprenditore agricolo come "colui che svolge un'attività diretta alla cura del ciclo biologico o di una fase necessaria di esso", ottiene siffatta qualificazione subordinatamente al superamento di specifici controlli, si colloca in un mercato autonomo e consente al consumatore di conoscere, senza fraintendimenti, mediante l'apposizione del segno distintivo "bio" sull'etichetta, che l'alimento è stato ottenuto mediante il rispetto di tutta una serie di regole in materia di produzione, sicurezza, informazione, controllo, etichettatura.

Il quadro disciplinare, applicabile al prodotto biologico, si appalesa ampio, giacché, al di là delle regole specifiche sancite nel regolamento (UE) n. 2018/848/UE, nel Reg. di esecuzione 2021/279, nel decreto legislativo n. 20/2018, che ha riscritto le regole per il controllo e certificazione, nonché nella legge 9 marzo 2022, n. 23, si interseca con le ulteriori normative in tema di informazione al consumatore di alimenti e di immissione dei prodotti nel mercato

Dalla lettura combinata delle disposizioni richiamate, emerge un sistema composito, in cui soggetti diversi, autorità nazionali e numerosi organismi creati o

²⁶ Sul biologico si vedano tra molti N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Riv. Dir. agr.*, 3, 2018, 409; A. TOMMASINI, *Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1, 2014, 64; M. MAURO, *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, in *Dir. giur. agr. al. Dell'amb.*, 6, 2018.

riconosciuti dalla legge mettono in pratica “azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni”.

La tutela dell’ambiente, della salute umana e dei vegetali nonché del benessere degli animali, già insita nel precedente regolamento, trova accentuazione in quello del 2018, il quale li trasforma, da obiettivi a principi di produzione, il cui rispetto è verificato, periodicamente, dalle competenti Autorità, mediante controlli annuali o biennali, in ipotesi di aziende che abbiano rispettato gli *standard* di produzione nel triennio precedente.

Con il biologico, si mira a rispondere, in modo più corretto e completo, alle istanze dei consumatori di acquistare prodotti, ottenuti da procedimenti certificati che non danneggino l’ambiente e, secondo una ormai consolidata convinzione, la salute umana; il nuovo regolamento pone, dunque, l’ulteriore obiettivo di rafforzare la fiducia del consumatore sulla qualità del prodotto, non riferibile al solo prodotto in sé ma al processo con il quale quest’ultimo è ottenuto.

Quest’ultima asserzione rinviene esplicite ragioni di conforto nello stesso art. 1, comma 2, della legge n. 23/2022²⁷, il quale per un verso richiama alla mente quella offerta dalla Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, in relazione al settore vitivinicolo, sulla sostenibilità²⁸ e per altro verso, sottolinea la sottile eppure netta distinzione tra prodotto biologico, il quale è frutto del rispetto certificato di stringenti parametri normativamente fissati e prodotto sostenibile, derivante da un mero percorso virtuoso e non, già, regolamentato da parte dell’impresa.

In tale direzione, comprendendo, dunque, che “la terra ha una pelle, questa ha delle malattie e una di queste malattie si chiama “uomo”²⁹, l’agricoltura biologica, mediante la predisposizione di regole volte alla conformazione dell’intera catena

27 L’art. 1 comma 2 della legge 9 marzo 2022 n. 23 rappresenta la produzione biologica come “un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e che, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra”.

28 Risoluzione CST 1/2004, la quale definisce lo sviluppo della vitivinicoltura sostenibile “quell’approccio globale su scala dei sistemi di produzione, di trasformazione delle uve, associando contemporaneamente la perennità economica delle strutture e dei territori, l’ottenimento di prodotti di qualità, la presa in considerazione dell’esigenza di una viticoltura di precisione, dei rischi legati all’ambiente, la sicurezza dei prodotti alla salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici e paesaggistici”

29 F. NIETZSCHE, «Così parlò Zarathustra»: *il senso della terra. Di grandi avvenimenti*, D. CIAMPOLI, traduzione, Milano, 2011, 211

produttiva, sembrerebbe valorizzare il profilo ambientale pur senza, però, disdegnare gli altri interessi, sì da tendere a realizzare proprio quell'equo bilanciamento tra valori, orientato secondo il canone di ragionevolezza.

4. Manifestazione esteriore di pratiche sostenibili: Green claims tra tutela del consumatore e della concorrenza.

La manifestazione esteriore della sostenibilità di un prodotto diviene fondamentale. Ad un'attenta disamina delle scelte consumeristiche, non potrebbe, infatti, sfuggire come la selezione di prodotti e servizi sostenibili influenzi notevolmente la domanda, alla quale, conseguentemente, al fine di non soccombere nel mercato concorrenziale, le imprese sono chiamate a rispondere.

Il rispetto dei parametri di sostenibilità ambientale, regole di produzione, certificazioni, protocolli riguardanti l'intera catena produttiva, consente l'utilizzazione dei cd. *Green claim*³⁰, i quali, soprattutto "in un mercato non più parlato, ma muto, anche se non del tutto", rappresentano uno strumento idoneo ad orientare le scelte dei consumatori, sempre più attenti alle tematiche sociali ed ambientali.

Senza travalicare i limiti dello scritto – e, dunque, senza l'ambizione di percorrere le problematiche dei temi relativi alle informazioni ai consumatori, all'etichettatura e alle pratiche commerciali sleali – è qui sufficiente rammentare che il modello, delineato dal Reg. 1169/2011, dagli atti di esecuzione e atti delegati, nonché dalla direttiva 2005/29/CE, è fautore di un sistema complesso fatto, tra l'altro, di informazioni obbligatorie e di altre volontarie, le quali devono essere orientate ai canoni di correttezza, trasparenza ed equità, al fine di preservare per un verso, la salute del consumatore, nel duplice senso di sicurezza del prodotto e di soddisfazione dei suoi bisogni e per altro verso, il mercato e la concorrenza, la quale subirebbe una distorsione in ipotesi di perpetrate pratiche commerciali sleali.

In tale panorama, l'utilizzazione di segni o marchi *green* è idonea a creare nel consumatore una sorta di "aspettativa ambientale"; genera, cioè, la convinzione, che quel produttore faccia della tutela ambientale uno dei suoi principali obiettivi, e verso la quale, nella consapevolezza di una particolare responsabilità sociale, è orientata la propria strategia produttiva. Al riguardo, il riferimento normativo, sul piano comunitario, è la direttiva 2005/29 CE, relativa alle pratiche commerciali sleali

30 Sui *green claims* e sulle pratiche di *greenwashing* si vedano G. GREGORI, C. PASTURENZI, *I 'Green Claim' e la deriva del 'Greenwashing': gli orientamenti delle autorità competenti per contrastare il fenomeno*, in *Rassegna di diritto farmaceutico e della salute*, 2, 239 – 248; M. FERRARI, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema "Made Green in Italy"*, in *Riv. Dir. Agr.*, 4, 2018, 594; F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 1, 2021, 286.

tra imprenditori e consumatori³¹. Quest'ultima, pur non contenendo una regolamentazione specifica relativa ai *claim* ambientali, offre il fondamento per assicurare una tutela al consumatore, al fine di non essere tratto in inganno da un loro uso distorto. Dal combinato disposto degli art. 6, 7 e 12 della direttiva, si ricava, infatti, un vero e proprio onere, incombente sul professionista, in ordine alla chiarezza, accuratezza e specificità delle dichiarazioni ecologiche, munite da prove rigorose a fondamento delle stesse.

Sul piano nazionale, per un verso, il Codice del Consumo, nell'art. 21³², traccia i limiti generali della pubblicità, la quale deve essere palese, veritiera e corretta, non

31 La letteratura sulle pratiche commerciali scorrette è ampia. Si richiamano a mero titolo esemplificativo N. LUCIFERO, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese della filiera agroalimentare*, MILANO, 2018; L. COSTANTINO, *La tutela del contraente debole nelle relazioni lungo la filiera agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1, 2013, 166 ss.; F. LEONARDI, *La direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la funzione di controllo nella tutela della vulnerabilità dell'impresa agricola*, in *Dir. Gir. Agr. al. e dell'amb.*, 5, 2019; A. D. DE SANTIS, A. PALMIERI, *Pratiche commerciali scorrette e giurisdizione*, in *il Foro ital.*, 12, 2021, 4048; M. GOLDONI, *Le regole di filiera e il mercato*, in *Riv. Dir. Agr.*, 4, 2020, 867 ss.; L. RUSSO, *Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno - The unfair commercial practices in the agri-food supply chain between EU and domestic law*, in *Dir. Agroalimentare*, 2, 2020, 401; A. D'ALESSIO, *Pratiche commerciali scorrette e violazione della disciplina sull'informazione alimentare - Unfair commercial practice and violation of the food information law*, in *Resp. Civ. e prev.*, 3, 2020, 635; A. FACHECHI, *Gli orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette (Anno 2018)*, in *Concorrenza e mercato*, 2020, 543 ss.; C. GRANELLI, *Pratiche commerciali scorrette: tutele individuali*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 5, 2019, 1074 ss.; E. GAMBARO, P. MISSANELLI, *La tutela dei prodotti agroalimentari tra disciplina italiana ed europea: pratiche commerciali sleali e concorrenza estera - The legal protect agricultural and food products between Italian and European legislation: unfair commercial practices and foreign competition*, in *Dir. Agroalimentare*, 2, 2019, 167 ss.; C. MAGLI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici nel contesto della responsabilità sociale d'impresa*, in *Contr. Impr.*, 2, 2019, 716 ss.; P. PERLINGIERI, *La tutela del consumatore nella Costituzione e nel Trattato di Amsterdam*, in P. PERLINGIERI, E. CATERINI (a cura di), *Il diritto dei consumi*, in *Ed. scient. Calabresi*, 1, 2005, 9 ss.; ID., *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 1995, 99; M. SEMERARO, *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, in *Riv. Dir. civ.*, 6, 2021, 687

32 Art 21 Codice del Consumo 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

- a) l'esistenza o la natura del prodotto;
- b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
- c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
- d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
- e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
- f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo *status*, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o

deve indurre in inganno il consumatore, tra l'altro, sulle caratteristiche del prodotto, sulla sua composizione, sui vantaggi che garantisce, sul metodo di fabbricazione e sui risultati che si possono attendere dal suo uso ; per altro verso, nell'art 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale³³, è stata inserita una specifica previsione sulla comunicazione ambientale, statuendo che, oltre al generale divieto di ingannevolezza, quest'ultima debba consentire "al consumatore di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscano".

A completamento di siffatto panorama disciplinare, si aggiunge tutta una serie di linee guida, raccomandazioni e orientamenti internazionali, normativa tecnica ISO anch'essa di stampo internazionale nonché i principi ricavabili dalla copiosa casistica offerta sia dall'Autorità Garante del Commercio e del Mercato sia, nel panorama dell'autodisciplina, dal Giurì.

Dall'insieme delle disposizioni positive e non, il quale suggerirebbe, forse, una riforma che sia idonea a fornire ai professionisti regole certe ed organiche - e ciò ancor più se si consideri che la Direttiva 2019/2061 in vigore dal 28 maggio 2022, sulla modernizzazione delle norme UE relative alla protezione di consumatori, prevede un aumento delle sanzioni irrogabili per pratiche commerciali scorrette, pari ad "almeno il 4% del fatturato annuo del professionista nello stato membro interessato"- emerge come le dichiarazioni di sostenibilità siano idonee a generare un

intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

- a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
- b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi

33 Art 12 Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale - Tutela dell'ambiente naturale

La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono.

contrasto tra apparenza e realtà, capaci di influenzare il contraente nelle sue scelte. In tal guisa, sul professionista grava la responsabilità di una loro utilizzazione orientata ai principi di buona fede, correttezza e diligenza professionale, sì da evitare dichiarazioni ambientali mistificatorie e non incorrere in pratiche di *green whashing*, le quali, se poste in essere, oltre ad essere lesive degli interessi dei consumatori, andrebbero anche a sfalsare il libero gioco della concorrenza tra imprese.

In tale contesto, il consumatore, il quale, si badi bene, al di là di essere qualificato come parte debole³⁴, svantaggiato dall'asimmetria informativa, si presta spesso a divenire una parte attiva che incoraggia e preserva un mercato più equo, giusto e responsabile, è portatore di un mutamento radicale della realtà dei mercati indirizzato ad un "consumo critico", un modo di acquisto di beni e servizi in virtù del quale rilevano non soltanto il prezzo e la qualità dei prodotti, quanto "piuttosto la solidarietà tra produttori e consumatori e la sostenibilità ambientale della filiera produttiva".

5. Da un'economia lineare ad una circolare: attenzione ad ogni fase del processo.

Una siffatta sostenibilità si pone come un processo integrale, il quale non può che riguardare, inevitabilmente, anche le fasi successive della filiera: *packaging* ecosostenibili³⁵, riduzione degli sprechi, gestione dei sottoprodotti, mps, rifiuti, condizionata dalla praticabilità [*ab initio*] di una attività di trasformazione in risorse per la propria o altrui impresa, secondo i canoni della emergente economia circolare.

La fenomenologia dell'economia circolare³⁶, differentemente dalla precedente economia lineare, la quale ha indotto una conformazione delle attività di produzione in modo autonomo, sì da concepire risorse e rifiuti quali oggetti di diverse attività, si caratterizza, al contrario, per essere un modello integrato di produzione, distribuzione e consumo, mediante l'utilizzazione, maggiormente efficace ed efficiente dei beni destinati a divenire rifiuti.

34 Sulla tutela del consumatore, G. ALPA, G. CONTE, L. ROSSI CARLEO, *La costruzione del diritto dei consumatori*, in G. ALPA (a cura di) *I diritti dei consumatori*, in *Trattato di dir. privato dell'Unione Europea*, vol. 3, tomo 1, Torino, 2009; E. ROOK BASILE, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 3 ssG. SPOTO, *Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni "negative"*, in *Riv. Dir. al.*, 2018, 30 ss;

35 I. TRAPÉ, *Packaging alimentare ed economia circolare*, in *Riv. Dir. agr.*, 4, 2018, 465 ss.; C.S. RENATO, *La disciplina giuridica degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio*, in *Riv. Giur. dell'amb.* 1, 2009, 79

36 Sull'economia circolare si veda per tutti F. DE LENONARDIS, voce *Economia circolare (dir. pubb)* in R. SACCO (diretto da), *Digesto*, 2011, R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019, 39; G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco- efficienti*, in *RiDPC*, 5, 2012, 819; V. MOLASCHI, *L'economia circolare nel piano nazionale di ripresa e resilienza*, in *Ambientediritto*, 1, 2022

Una gestione circolare della filiera agroalimentare sembrerebbe suggerire ed, anzi, stimolare il passaggio, da una attività economica, indirizzata alla sola produzione, ad una che sia funzionalizzata o, addirittura, affianchi al prodotto, quale oggetto della propria attività, quello della gestione economica ed invero sociale, degli scarti e dei rifiuti, intesa come fonte di programmazione, diretta ad una loro più razionale gestione³⁷.

In siffatta prospettiva, coerentemente con le finalità della legge n. 166/2016, con il principio di prevenzione indicato nell'art. 180 del Codice dell'Ambiente come modificato dal D.lgs. 116/2020, indirizzato a ridurre le impronte³⁸, di tutti gli interventi legislativi nonché strategie in tema di ambiente, clima, biodiversità, rifiuti, gli oggetti delle risorse e dei rifiuti diventerebbero finalità della attività fisiologica principale ed, al contempo, pianificazione di una attività ulteriore, volta alla riutilizzazione dei prodotti in successivi cicli produttivi. Spunti, in tal senso, già si rinvengono, invero, dalle sperimentazioni nell'ambito dell'economia circolare o dall'utilizzo di risorse biologiche rinnovabili nei settori della chimica *bio-based*, del tessile e della moda³⁹.

Il percorso di circolarità, certamente, richiede innovazione tecnologica e una maggiore integrazione tra imprese⁴⁰, ma lascia, altresì, affiorare una trasformazione a 360 gradi della filiera agroalimentare, governata, non più, solamente, dagli indici di costi e ricavi, dal perseguimento, pur sempre presente, dello scopo di lucro proprio di qualsiasi attività economica, ma una filiera che si colora di verde, orientata ai principi di solidarietà⁴¹ e sostenibilità nell'utilizzazione delle risorse naturali, la cui

37 S. MANSERVISI, *IL ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare eSDGs di Agenda 2030*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, 2020, 843

38 A tal riguardo, si vedano G. MACCIONI, *Lo spreco alimentare tra tutela ambientale e sicurezza*, S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., 877

39 Si vedano F. DE LEONARDIS, *Il futuro del diritto ambientale: l'economia circolare*, 2019; ID, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Riv. Quadr. Dir. amb.*, 1, 2020, 50; ID, *Economia circolare: saggio sui tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, 163 ss.; E. FERRERO, *Sistema alimentare ed economia circolare*, in *Ambiente & sviluppo*, 7, 2018, 471

40 Sul contratto di rete, si vedano A. GENOVESE, *Attività d'impresa "in rete" tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, in A. GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, Bari, 2013, 43 ss.; A. BARBA, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica*, in *Contratto e impresa*, 2015, 1264; L. RUSSO, *IL contratto di rete in agricoltura*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2015, 191 ss.; L. COSTANTINO, *Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2013, 668. P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di impresa e i contratti di rete*, Milano, 2009, 388. Ed, ancora, N. LUCIFERO, *Le reti di impresa nel sistema delle relazioni della filiera agroalimentare: criticità e prospettive*, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit. 415.

41 A tal riguardo si veda D. GRIFONI, *Il concetto di utilità ambientale nell'art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della Legge costituzionale n. 1/2022.*, in *Ambientediritto*, 3, 2022, il quale sottolinea come "are che l'attuale contesto storico ed economico abbia, gradualmente e costantemente, condotto all'indiscussa centralità dell'ambiente all'interno del dibattito politico e legislativo (finanche costituzionale) j[...] e spinte ambientaliste recepite in Costituzione, nelle forme e nei termini consacrati dalla Legge costituzionale n. 1/2022, sarebbero

portata precettiva è, ormai, sancita dalla riforma degli art. 9 e 41 della Carta Costituzionale⁴².

Una filiera, insomma, che va delineandosi sempre più come filiera agroambientale, fautrice di una economia sostenibile.

6. Battute di arresto della preservazione dell'interesse ambientale in favore della Food security: occasione per un bilanciamento di interessi.

Il tema della sostenibilità della filiera agroalimentare evidenzia un complesso sistema, caratterizzato dalla presenza di molteplici interessi, i quali devono essere necessariamente bilanciati⁴³.

valse a specificare il tradizionale e secolare concetto di “utilità sociale” (di cui all’art. 41 Cost.), enucleandone una fattispecie che qui si è cercato di descrivere con l’espressione “utilità ambientale”. In particolare, tale ultimo sintagma manifesterebbe l’odierna particolare enfasi e centralità della tutela ambientale, quale imprescindibile elemento dello sviluppo della moderna società e, quindi, non sottacibile voce dell’utile sociale. Segnatamente, si intende come la “utilità ambientale” non si sia spinta oltre al nucleo polisemantico della clausola sulla “utilità sociale”, ma abbia voluto esprimere l’urgenza di istanze già sottese alla stessa. Il risultato sarebbe una visione dell’utile sociale tale per cui il mercato e l’ambiente si fondono in una prospettiva di ineludibile e mutuo beneficio, dovendo il mercato sostenere e promuovere l’ambiente: sia per non sottrarne la fruibilità alle future generazioni, sia per far fronte alla scarsità di risorse da cui il mercato stesso è attanagliato. I due “ambienti”, naturale ed economico, non si porrebbero in ottica gerarchica, ma di co-essenzialità e mutua assistenza [...]”. Ed, ancora, G. MARCATAJO, *La riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell’ambiente*, ivi, 2, 2022

42 Come noto, gli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale sono stati recentemente modificati; l’art. 9 statuisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”; art 41 statuisce che: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. Tra i commenti in letteratura si richiama, F. DE LEONARDIS, *La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28 febbraio 2022; M CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 126 ss.

43 M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Riv. Quadr. Dir. amb.*, 3, 2020, 4 ss. il quale sottolinea come “La nozione descrittiva di sostenibilità – che, nella sua ambivalenza, rinvia sia all’idea di conservazione e durata di un bene d’interesse collettivo, sia all’idea di sostegno e assunzione di responsabilità da parte di una pluralità di soggetti – ha trovato la sua traduzione prescrittiva nel principio “globale” dello *sviluppo sostenibile* (artt. 3 e 21 TUE, 11 TFUE, 37 Carta UE), che impone di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni, secondo la celebre formula introdotta nel 1987 dal Rapporto Brundtland, che ispira anche il nostro codice dell’ambiente (art. 3-*quater*, comma 1, c.a.). L’imperativo di non danneggiare le generazioni venturose curva il discorso dall’*essere* al *dover essere*, sì che il fulcro del principio diventa la solidarietà (o equità) intergenerazionale. In tal senso, la sostenibilità è una condizione necessaria di giustizia ecologica e distributiva, un dovere morale, ancor prima che giuridico, «da soddisfare incondizionatamente», e che affonda le proprie radici in tre giudizi di valore: uguaglianza di diritti per le generazioni venturose; trasmissione fiduciaria di una “natura intatta”; giustizia internazionale[...]. Il vero sviluppo consiste, dunque, non tanto nel possesso di tecnologie o beni materiali, quanto in un processo di trasformazione sociale, che elimini le principali fonti di “illibertà”: fame, povertà, ignoranza, malattia, mancanza di democrazia e sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali”. In tal senso, si vedano anche P.

Sarebbe non corretto, infatti, ritenere che l'appagamento di questi ultimi possa collimare pacificamente; diversamente il soddisfacimento di tali valori si presta a divenire oggetto alcune volte, di situazioni conflittuali, altre di contemperamento ed altre ancora di sinergia.

La crescita della popolazione, con il conseguenziale aumento della domanda alimentare, unitamente alla sua disuguale distribuzione, comporta, inevitabilmente, l'emersione di una situazione confliggente con la tutela ambientale; basterebbe rimembrare, in tal senso, le criticità emergenti dalle *water wars*. Al contempo, esistono ipotesi in cui i diversi interessi entrano in una naturale situazione di contemperamento, tanto da essere perfettamente bilanciati: in questa ottica, parrebbero porsi le regole sulla produzione biologica. Esistono, infine, situazioni in cui, in modo sinergico, gli strumenti di tutela dell'alimentazione - volti ad impedire, ad esempio, il degrado del terreno, ad ottimizzare il consumo, a favorire il recupero idrico e a salvaguardare la biodiversità- costituiscono essi stessi uno strumento, indirizzato alla cura dell'ambiente.

Nel corso dell'ultimo decennio, però, il progressivo innesto nelle normative agroalimentari dell'interesse ambientale sembrerebbe aver condotto ad un vero e proprio squilibrio in favore di quest'ultimo, come, d'altronde, traspare, in modo significativo, dall'indirizzo della PAC 2023-2027. In tal senso, basterebbe rinviare, in via esemplificativa, agli ecoschemi, i quali introdotti in sostituzione del *greening*, tratteggiando regimi obbligatori per gli Stati membri ed apparentemente volontari per i produttori agricoli, sembrano mirare, insieme con altre misure, ad una selezione darwiniana dei produttori agroalimentari, mediante l'erogazione di pagamenti, non agli agricoltori in quanto tali, ma in quanto adempienti degli obblighi verso l'ambiente ed il mercato.

E pur tuttavia, se è vero che la sostenibilità rappresenta la chiave di sintesi dell'incidenza dell'interesse ambientale in agricoltura, come può rilevarsi dal quadro delle disposizioni incentivanti, ben individuate dalla PAC, dai divieti che sono intervenuti nell'impiego di alcuni prodotti nell'attività produttiva, dalla battuta di arresto delle importazioni di prodotti causa di deforestazione, ma ancor più dalle scelte degli imprenditori, agricoli e industriali, interessati a creare filiere produttive interamente sostenibili e a informare il consumatore mediante appositi *green claim*, i quali accompagnano il prodotto sul mercato, è altrettanto vero che siffatto sbilanciamento dovrebbe, forse, essere rimeditato alla luce degli ultimi avvenimenti storici. Le recenti crisi alimentari, dovute alla propagazione del COVID-19⁴⁴ e, successivamente, al conflitto russo-ucraino, hanno, infatti, riportato in auge il tema

PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli, 2005, 76 ss.; E. CATERINI, *Il «minimo vitale», lo stato di necessità e il contrasto dell'esclusione sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1129 ss.

44 A tal riguardo i veda F. AVERSANO, *Effetti della pandemia nel settore agroalimentare e ruolo rassicurante del cibo*, in *Riv. Dir. al.*, 2, 2020, 21,

della sicurezza alimentare, intesa come garanzia di una quota strategica degli approvvigionamenti necessari, il quale si riteneva, a tal punto, risolto in seguito alla globalizzazione dei mercati, da far sì che le Istituzione europee si concentrassero sull'altra forma di sicurezza, *Food safety*, propendendo per le quote di produzione, i diritti di impianto, i vincoli di trasformazione, attribuendo all'agricoltura il compito di custode delle risorse ambientali e di protagonista nella lotta al cambiamento climatico.

Il riavvertito rischio di un mancato accesso al cibo, la consapevolezza di una non acquisita autosufficienza alimentare, ha determinato una inversione di tendenza: si assiste alla concessione di deroghe agli obblighi dei terreni a riposo nell'ambito delle cosiddette aree a valenza ecologica; all'emanazione di un Regolamento Europeo sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE, per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea, in cui riemergono i profili della *food security*⁴⁵ e quello della sostenibilità economica, scarsamente considerati nei documenti strategici.

In tale contesto, è ragionevole affermare che la crisi che stiamo vivendo ha posto, di certo, un freno alle tensioni globalizzanti e alla spropositata prevalenza dell'interesse ambientale; al contempo, però, non sembra potersi ipotizzare un vero e proprio ritorno al passato, disdegnando le consapevolezze acquisite in materia di tutela ambientale nell'ambito della filiera agroalimentare, le quali, anzi, dovrebbero spingere verso forme di certificazione della sostenibilità; d'altronde, un suggerimento, in tal senso, perviene dal settore vitivinicolo e dalla recentissima approvazione del disciplinare relativo al sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

È un periodo di transizione che potrebbe, forse, offrire un'occasione per redimersi dal frettoloso abbandono della *Food security* ed optare per una rimodulazione degli interessi in gioco sull'ago della bilancia, ma, al contempo, fornire un prezioso *assist* volto alla predisposizione di regole ambientali precettive per le filiere agroalimentari, non rimesse alla mera applicazione su base, tra l'altro, pseudo-volontaria.

45 In tal senso, L. COSTATO, *Riscoprire la Food security*, 2, 2020, 1 ss